



STUDIO DUÒ  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

Taglio di Po, lì 28/05/2020

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

## “DECRETO RILANCIO: CREDITI D’IMPOSTA SANIFICAZIONE / ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO/ ACQUISTO DPI”

Gentile Cliente,

nell’ambito del c.d. “Decreto Cura Italia” e del c.d. “Decreto Liquidità” il Legislatore ha introdotto specifici benefici collegati alle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro / acquisto di dispositivi di protezione (DPI). Con il recente c.d. “Decreto Rilancio” sono stati rivisti i predetti benefici estendendo gli stessi anche alle spese necessarie per la ripresa dell’attività. Tra le novità introdotte si segnala anche la possibilità di cedere a terzi il credito d’imposta in luogo dell’utilizzo diretto.

Nell’ambito del DL “Decreto Cura Italia” e del DL “Decreto Liquidità”, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Legislatore ha introdotto specifiche agevolazioni per imprese / lavoratori autonomi / fondazioni e enti privati finalizzate:

- alla sanificazione di ambienti / strumenti di lavoro;
- all’acquisto di dispositivi di protezione (DPI).

Il “Decreto Rilancio” di recente emanazione ha:

- rivisto i benefici in esame;
- esteso le predette agevolazioni anche alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro alle nuove prescrizioni sanitarie in merito alla protezione / prevenzione e distanziamento sociale;
- prevede la possibilità di cessione a terzi dei crediti d’imposta in luogo dell’utilizzo diretto.

### CREDITI D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, l’art. 120, DL n. 34/2020 **riconosce un credito d’imposta pari all’60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000**, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Tale beneficio può spettare:

- alle fondazioni e agli enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS);
- agli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi **in luoghi aperti al pubblico** di cui **all’Allegato 1, DL n. 34/2020** (tabella **allegata** in calce alla presente).

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



Tra le misure che danno accesso all'agevolazione rientrano:

- gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza;
- gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta in esame:

- è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese nel limite dei costi sostenuti;
- è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

Non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Si precisa che il MEF di concerto con il MISE potrà individuare ulteriori spese e soggetti aventi diritto.

### **CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI**

**L'art. 64**, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19.

Successivamente, **l'art. 30**, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" ha esteso tale agevolazione anche alle seguenti tipologie di spese:

- acquisto di dispositivi di protezione individuale, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo:
  - mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3;
  - guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi;
  - tute di protezione e calzari;
- acquisto / installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi.

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



**Ora, l'art. 125, DL n. 34/2020, dopo aver abrogato le citate disposizioni (artt. 64, DL n. 18/2020 e 30, DL n. 23/2020) rivede l'agevolazione in esame, prevedendo a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d'imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:**

- la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori / utenti.

In particolare, la “nuova” agevolazione è riconosciuta per le spese di:

- sanificazione degli ambienti in cui si esercita l'attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- acquisto di:
  - DPI (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
  - prodotti detergenti / disinfettanti;
  - DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
  - dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.


Tale agevolazione

- va indicata nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020 (anno di sostenimento delle spese);
- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24;
- non è tassata fini IRPEF / IRES / IRAP.

Non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

All'Agenzia delle Entrate è demandata l'emanazione delle disposizioni attuative dell'agevolazione in esame.



### CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA A TERZI

Come previsto dall'art. 122, DL n. 34/2020, i soggetti beneficiari degli specifici crediti d'imposta per fronteggiare l'emergenza COVID-19 possono optare, nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

In particolare, tra i crediti cedibili a terzi sono ricompresi i bonus sopra esaminati.

Va evidenziato che:

- il cessionario utilizza il credito ceduto:
  - anche in compensazione nel mod. F24;
  - con le medesime modalità previste per il cedente;
- la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere:
  - utilizzata negli anni successivi;
  - richiesta a rimborso.

Non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

### SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO SUL LAVORO

L'INAIL, per favorire l'attuazione di quanto previsto dal "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro", promuove interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane / agricole / agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso l'acquisto di:

- apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



**STUDIO DUÒ**

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

- sistemi / strumenti di controllo dell'accesso nei luoghi di lavoro / DPI.

L'importo massimo concedibile è pari a:

- € 15.000, per le imprese con un massimo di 9 dipendenti;
- € 50.000, per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50;
- € 100.000, per le imprese con più di 50 dipendenti.

#### **NOTA BENE :**

Si evidenzia che i contributi in esame sono:

- erogati mediante procedura automatica (ex art. 4, D.Lgs. n. 123/98);
- incompatibili con altri benefici, anche fiscali, relativi ai medesimi costi ammissibili.

#### **DOCUMENTI DA PRODURRE / CONSERVARE PER GLI INTERVENTI OPERATI**

Si segnala che i crediti d'imposta sopra illustrati derivanti dal sostenimento di interventi/spese dovranno essere adeguatamente motivati e giustificati al fine di poterne usufruire e non incorrere nel rischio di disconoscimento nel caso di verifica da parte dei soggetti competenti (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ...). A titolo esemplificativo e non esaustivo si ritiene pertanto opportuno conservare la documentazione che prova la necessità degli interventi operati, la documentazione da cui risulti la conformità degli interventi operati rispetto la finalità, le eventuali licenze / abilitazioni / autorizzazioni ottenute, i certificati di conformità dei prodotti acquistati, le fatture di acquisto riportanti informazioni opportune e complete, i bonifici bancari effettuati per il pagamento comprensivi di dati coerenti con le spese sostenute (dati ordinante, dati beneficiario, causale, importo).

Si tenga infine presente che **sono attesi specifici provvedimenti e chiarimenti** da parte dell'Agenzia delle Entrate al fine di conoscere quali modalità adottare per accedere concretamente ai benefici delle misure fin qui illustrate.

*Cordiali saluti  
Studio Duò e associati*

**Segue : Allegato 1, DL n. 34/2020**

<b>Codice attività</b>	<b>Descrizione</b>
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	Gestione di vagoni letto
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	Catering continuativo su base contrattuale
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	Attività di proiezione cinematografica
791100	Attività delle agenzie di viaggio
791200	Attività dei tour operator
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	Attività nel campo della regia
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	Attività di biblioteche ed archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	Stabilimenti termali

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it